CONVENZIONE CON L'I.N.A.I.L. PER	
 L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI	
DIAGNOSTICA AI FINI MEDICO-LEGALI NELLA	
BRANCA DI PSICHIATRIA.	
 TRA	
 - la Dott.ssa Enza Scarpa, la quale interviene al presente atto non in proprio	
 ma esclusivamente in nome e per conto dell'Istituto Nazionale per	
 l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per la	
 Sardegna (di seguito denominato Inail) - codice fiscale 01165400589 e	
 partita IVA 00968951004 con sede e domicilio fiscale in Cagliari, nella Via	
 Nuoro 50, che rappresenta nella qualità di Direttore regionale pro tempore;	
 E	
 - la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in	
 proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero	
 Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche A.O.U., Azienda o	
 Struttura Sanitaria, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54,	
 c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di	
 Direttore Generale;	
 PREMESSO CHE	
 La fornitura di prestazioni sanitarie rientra nella competenza dell'Istituto	
 nell'ambito del quadro normativo vigente (delineato dal D.lgs. 38/2000 e dal	
 D.lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.lgs. 106/2009 nonché dall'art.	
2 dell'Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di	
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province	

 Autonome di Trento e Bolzano e dal Regolamento per l'erogazione agli	
 invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il	
 reinserimento nella vita di relazione).	
 La struttura sanitaria è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle	
 attività specialistiche di Psichiatria ed è interessata a erogare, in favore degli	
 infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, le prestazioni di seguito elencate su	
 richiesta dell'Inail e con oneri a carico dello stesso:	
 - visita specialistica psichiatrica pari ad € 26,00;	
 - somministrazione di test, nei casi che lo richiedano, con applicazione del	
 nomenclatore tariffario regionale;	
 - relazione specialistica conclusiva finalizzata al successivo giudizio medico	
 legale pari ad € 52,00;	
 Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
 Art. 1 – Premessa	
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 2 – Oggetto	
La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli	
infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, nonché dei dipendenti INAIL soggetti	
 a sorveglianza sanitaria, delle prestazioni elencate in premessa, con oneri a	
 carico Inail.	
 Art. 3 – Durata	
 La convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione	
 della medesima da parte del Direttore Generale dell'A.O.U., è rinnovabile	
 previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti, notificata a	

mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza. Il rinnovo tacito non è	
consentito.	
Art. 4 – Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture	
private	
 L'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio.	
 La concreta calendarizzazione sarà di volta in volta definita dal Direttore	
della S.C. Psichiatria, di concerto con l'Inail.	
L'Inail indicherà nell'impegnativa lo scopo dell'accertamento diagnostico: in	
caso di accertamento ai fini della valutazione del danno biologico, il	
corrispettivo sarà imponibile ai fini IVA; in caso di accertamento a fini	
prevenzionali, il corrispettivo sarà esente da IVA.	
L'INAIL avvierà presso la struttura sanitaria i propri assicurati muniti di un	
documento di identità e dell'impegnativa Inail sul proprio modello	
(denominato mod.127/I Inail).	
La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni entro 7 giorni dalla richiesta	
della sede Inail, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli	
esami ovvero dall'urgenza del caso.	
Poiché l'Inail deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non	
disgiunte dalla qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare	
rilevanza che, oltre alla brevità dei citati tempi di esecuzione degli	
accertamenti strumentali richiesti, la refertazione medica sia particolarmente	
curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri di valenza	
medico-legale forense.	
La struttura sanitaria consegnerà gli esami e la refertazione, alla sede Inail	

che ne ha emesso l'impegnativa, entro 5 giorni dall'esecuzione della	
prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami	
ovvero dall'urgenza del caso.	
Art. 5 – Esecuzione della convenzione	
Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della S.C.	
Psichiatria, nel ruolo di Direttore Esecutivo della Convenzione - D.E.C.	
Art. 6 – Corrispettivi delle prestazioni rese	
 Alla prestazione ambulatoriale di somministrazione dei test si applicherà il	
nomenclatore tariffario regionale vigente al momento dell'effettuazione della	
 prestazione; in particolare per la visita psichiatrica la tariffa sarà di € 26,00 e	
 per la relazione specialistica conclusiva, finalizzata al successivo giudizio	
medico legale, la tariffa applicata sarà di € 52,00.	
L'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con	
modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, innovando la normativa	
precedente (art. 17 ter del DPR n. 633/1972), ha ricompreso l'Istituto nella	
platea dei soggetti destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti	
(split payment). Di conseguenza, tutte le fatture emesse a partire dal 1°	
luglio 2017 nei confronti dell'Istituto, dovranno contenere l'indicazione della	
predetta scissione ("S"), pertanto la procedura "Registro Unico delle Fatture"	
(RUF) respingerà in modo automatico le fatture provenienti dal Sistema di	
Interscambio (SDI) nelle quali in presenza del campo "IVA" valorizzato	
manchi la predetta indicazione. A decorrere dal 6 giugno 2014, l'Inail non	
può accettare le fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il	
tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun	

pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. L'Inail, nel	
rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 55/2013, ha identificato le	
proprie Unità Organizzative deputate in via esclusiva alla ricezione delle	
fatture elettroniche dal Sistema di interscambio e ha provveduto al loro	
inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Per ogni Unità	
Organizzativa, l'IPA ha rilasciato il Codice Univoco Ufficio. L'Inail si impegna	
ad aggiornare tempestivamente le Unità Organizzative nel predetto Indice	
delle Pubbliche Amministrazioni affinché il relativo Codice Univoco Ufficio	
sia consultabile sul sito <u>www.indicepa.gov.it</u> . Nella tabella seguente è	
riportato il Codice Univoco Ufficio della Direzione regionale Sardegna al	
quale devono essere spedite, tramite il Sistema di Interscambio, le fatture	
elettroniche. RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE CODICE UNIVOCO	
UFFICIO TERZI 1J1YGP. La struttura sanitaria convenzionata si impegna,	
al fine di facilitare la riconciliazione della fattura all'ordine di acquisto, a	
compilare con il valore TERZI il campo " <riferimentoamministrazione>",</riferimentoamministrazione>	
presente nella "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione	
1.0 del 6/06/2013" consultabile al seguente indirizzo:	
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato Fa	
tturaPA_tabellare_1.0.pdf. Dovrà inoltre valorizzare il campo della fattura	
elettronica avente "ID e Nome Tag XML" rispettivamente "1.2.6	
<riferimentoamministrazione>", presente nella suddetta "Rappresentazione</riferimentoamministrazione>	
tabellare del tracciato Fattura PA versione 1.0 del 6.06.2013" con il	
seguente codice numerico: 42100 (in caso di fatture afferenti alla sede di	
Cagliari), 42130 (in caso di fatture afferenti alla sede di Carbonia), 42200 (in	

caso di fatture afferenti alla sede di Nuoro), 42300 (in caso di fatture	
afferenti alla sede di Sassari), 42330 (in caso di fatture afferenti alla sede di	
Olbia), 42400 (in caso di fatture afferenti alla sede di Oristano). La struttura	
convenzionata emette fattura elettronica in cui dovranno essere riportate le	
specifiche delle prestazioni rese e a essa dovrà essere allegata in copia la	
sez. "B" del mod.127/I debitamente compilata e sottoscritta. L'originale	
dovrà essere archiviato presso la struttura convenzionata ed esibito a	
eventuale richiesta dell'Istituto. Per ogni assistito inviato dall'Inail dovrà	
essere emessa una singola fattura, fatti salvi eventuali accordi modificativi	
concordati dalla struttura convenzionata con la sede che invia gli assistiti.	
L'Inail provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a	
mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'Inail, previa	
verifica della regolarità dell'esecuzione del servizio e previa verifica della	
regolarità contributiva e previdenziale da effettuarsi, a cura dell'Istituto,	
tramite acquisizione del DURC. Qualora la struttura convenzionata non	
risulti in regola con gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e fiscali,	
l'Inail, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, provvederà ad	
attuare ai danni dell'impresa l'intervento sostitutivo previsto dalla suddetta	
normativa.	
Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento	
L'INAIL pagherà il corrispettivo al termine di tutte le attività e dopo la	
presentazione dei risultati nei report. Resta inteso che il suddetto compenso	
è comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'Azienda per l'esecuzione	
della presente convenzione, in particolare le spese:	

	- consulenza e supporto tecnico per l'esecuzione dei prelievi e delle analisi,	
	- consulenza per la reportistica e l'interpretazione dei risultati delle analisi.	
	II D.E.C. dell'A.O.U. provvederà, entro il 10° giorno del mese successivo a	
	quello di riferimento, a rendicontare le prestazioni svolte. Parimenti il D.E.C.	
	invierà copia di tutta la documentazione al Servizio Bilancio dell'A.O.U. e	
	all'INAIL.	
	La fattura dovrà far riferimento alla presente convenzione e dovrà essere	
	spedita con le modalità previste dalla normativa vigente all'indirizzo indicato	
	dall'INAIL, il quale entro 30 giorni dalla ricezione della fattura provvederà al	
	pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato	
	dall'Azienda.	
	Art. 8 – Recesso	
	Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando	
	un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.	
	Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'A.O.U., la stessa si	
	impegna a evadere le richieste che perverranno fino alla data di scadenza	
_	del periodo di preavviso.	
	Art. 9 – Risoluzione	
	L'Inail potrà avvalersi della risoluzione della convenzione qualora, a seguito	
	di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo alla struttura del	
	requisito della regolarità contributiva.	
	Art. 10 – Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione	
	Corruzione	
	Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente	

normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e	
 codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno	
 inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla	
gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.	
Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del	
dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si	
 impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere	
di tali fattispecie.	
Art. 11 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza	
L'A.O.U. di Cagliari provvede al trattamento dei dati personali relativi alla	
presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini	
istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento	
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione	
dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati	
 personali.	
L'A.O.U. di Cagliari si impegna a trattare i dati personali, derivanti	
 dall'adozione della presente convenzione, unicamente per le finalità	
 connesse all'esecuzione della medesima.	
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della S.C.	
Psichiatria.	
Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile	
dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti	
dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei	
dati personali.	

Art. 12 – Controversie	
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla	
presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale	
competente. Foro competente è quello di Cagliari.	
 Art. 13 – Spese contrattuali e registrazione	
Sono per intero a carico dell'I.N.A.I.L. senza diritto di rivalsa tutte le spese	
della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,	
 compresi quelli tributari, l'imposta di bollo da versare in modalità virtuale ed	
ogni altra inerente.	
Le Parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente	
convenzione solo in caso d'uso.	
 Art. 14 – Norma di chiusura e rinvio	
 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente	
 convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia	
 sanitaria, amministrativa, civile e penale.	
 Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi	
 del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.	
 Per l'A.O.U. Cagliari Per l'I.N.A.I.L.	
 Il Direttore Generale	
 Dott.ssa Chiara Seazzu	